

Allegato A) al numero di 93.308/20.795 Repertorio/Raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "COMUNITA' HANDICAP" ORGANIZZAZIONE

DI VOLONTARIATO

Associazione di Gruppi di Famiglie per il Superamento

dell'Handicap e Difficoltà

STORIA DELL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' HANDICAP Onlus

I) Fondazione Associazione Comunità Handicap - PRIMO STATUTO

Il 12 agosto 1991 è stata fondata "L'Associazione Gruppi di

Famiglie con Handicap e Difficoltà del Comprensorio delle

Giudicarie" dalle seguenti famiglie:

Olimpia Panelli (primo Presidente dell'Associazione), Luciano

Zanetti (Vicepresidente), Erminio Rizzonelli, Rosalia Berto-

ni, Graziella Bagozzi, Caterina Vezzani Pezzarossi, Onorino

Papaleoni, Roberta Belliboni, Marcella Iori, Lucia Donati,

Fabio Bazzoli, Mariangela Dalbon, Maria Grazia Bonenti, Ro-

sanna Zambanini, Serafina Cozzati, Ivana Siccheri, Giuditta

Valenti, Annamaria Filosi, Elio Bailo, Iva Siccheri, Annamaria

Tomasi e Luigi Caresani.

II) SECONDO STATUTO

Il 20 aprile 1996 a Roncone è stato redatto il secondo statu-

to di Comunità Handicap Onlus, Associazione di Gruppi di Fa-

miglie con Handicap e Difficoltà del Comprensorio delle Giu-

dicarie con sede in via Valer n. 12 a Roncone (TN), Codice

Fiscale 9500732022. Presidente dell'Associazione Massimo Ca-

pella.

III) TERZO STATUTO

Il 24 maggio dell'anno 2014 viene approvato il terzo statuto dell'Associazione Comunità Handicap Onlus, Associazione di Gruppi di Famiglie con Handicap e Difficoltà, Codice Fiscale 95007320229 e sede legale in via San Cipriano, 26 a Roncone (TN).

Presidente è Fabio Bazzoli, nato a Roncone il 20 giugno 1946, ivi residente in Via B. Lucchi 3/A, cittadino italiano.

Col presente statuto vengono modificati e integrati gli articoli I, II e III del Titolo I per specificare l'evoluzione degli scopi mutualistici, la tipologia e l'approccio delle attività attuate fino ad ora e future. Questi cambiamenti sono resi possibili grazie all'impegno delle famiglie e dei volontari e al lavoro di rete con la cooperativa sociale Il Bucaneve e le altre realtà del Consorzio Impresa Solidale e con le Comunità locali.

In data 29 febbraio 2016, avanti al Notaio dott. Paolo Franceschetti, viene modificato l'articolo IV - Titolo II che disciplina l'ammissione dei soci.

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. L'Associazione riconosciuta denominata "Comunità Handicap" Organizzazione di Volontariato, Associazione di Gruppi di Famiglie per il Superamento dell'Handicap e Difficoltà, di se-

guito indicata come "Associazione" o "Comunità Handicap" o "CH" è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sella Giudicarie - Roncone. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

4. L'Associazione ha sedi secondarie in: Tione di Trento (anche frazione di Saone), Pinzolo, Ponte Arche, Arco. L'eventuale variazione o istituzione di nuove sedi secondarie in ambito provinciale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

SCOPI

1. L'Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà umana e sociale e non persegue fini di lucro. In particolare, l'Associazione ha come scopi la promozione umana e l'integrazione sociale delle famiglie con soggetti socialmente svantaggiati in carico, attraverso l'utilizzo razionale delle ri-

	sorse umane e materiali a disposizione. Essa opera nei setto-	
	ri della cultura, della formazione e della solidarietà socia-	
	le, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associa-	
	ti.	
	2. L'Associazione si avvale, nel perseguire i suoi scopi, del	
	contributo dei volontari. A tal fine ne promuove e ne orga-	
	nizza la rete.	
	3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'e-	
	sercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in	
	favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.	
	4. Essa opera nei seguenti settori:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successi-	
	ve modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui	
	alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno	
	2016, n.112, e successive modificazioni	
	b) interventi e prestazioni sanitarie	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presi-	
	dente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato	
	nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e succes-	
	sive modificazioni	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con	

finalità educativa

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

5. Le finalità dell'Associazione si ritrovano nel compimento di ogni azione diretta a promuovere e a favorire la partecipazione e l'autodeterminazione delle persone e delle famiglie con disabilità, nel rispetto dei principi della vita indipendente, della responsabilizzazione, della promozione della salute, della territorialità e della tutela dei diritti civili.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) aumentare l'energia dei gruppi familiari con persone svan-

	taggiate a carico, sostenerli sia psicologicamente che econo-	
	micamente e attraverso l'auto mutuo aiuto, affinché ogni fa-	
	miglia gestisca al meglio la propria condizione	
	b) soccorrere con proprie risorse le famiglie in condizione	
	di bisogno	
	c) favorire interventi e progetti personalizzati a favore di	
	persone con disabilità dalla nascita, nell'ottica della cura	
	domiciliare, "cura di comunità" e progetto di vita	
	d) promuovere l'inclusione nella scuola e nell'ambiente di	
	vita, specialmente a favore di persone con disabilità gravi e	
	complesse	
	e) promuovere e collaborare con tutti i soggetti del territo-	
	rio al superamento dell'handicap, delle barriere architetto-	
	niche e culturali e dello stigma	
	f) promuovere nelle forme più idonee la conoscenza e la sen-	
	sibilità della comunità nei confronti delle problematiche	
	delle famiglie con disabilità	
	g) promuovere la sensibilizzazione, l'attivazione e la valo-	
	rizzazione della disponibilità e delle risorse economiche, u-	
	mane e di volontariato della comunità a favore delle famiglie	
	con soggetti socialmente svantaggiati a carico	
	h) organizzare e formare una rete di volontari che intendano	
	offrire il proprio tempo per perseguire gli scopi dell'Asso-	
	ciazione	
	i) cooperare con altre associazioni, gruppi, istituzioni pub-	

bliche e private, che perseguano analoghe finalità o che comunque siano in sintonia con lo spirito dell'Associazione e promuovere l'integrazione degli interventi socio-sanitari ed educativi

j) sperimentare nuove risposte a bisogni emergenti o scoperti

k) promuovere la raccolta di fondi, donazioni, contributi sia dai propri associati che da enti o da singoli cittadini, per costituire un patrimonio permanente e flessibile in grado di rispondere alle necessità assistenziali delle persone, con priorità per minori, giovani e adulti con patologie gravemente invalidanti e disabilità

l) promuovere e favorire la ricerca e lo studio al fine di migliorare la condizione generale delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

ARTICOLO 3

ATTIVITA'

1. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) attuare tutti i possibili interventi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e la tutela della salute delle situazioni di disabilità e handicap

b) attivare iniziative di sostegno, tutela, promozione della salute rivolte alle famiglie con disabilità e alle agenzie educative e scolastiche di ogni ordine e grado

c) gestire progetti di "assistenza e riabilitazione integra-

	ta" a favore di minori con disabilità gravi, già dalla nascita,	
	lavorando in rete con la famiglia, le istituzioni scolastiche,	
	i servizi pubblici coinvolti e le realtà di privato	
	sociale operanti sul territorio	
	d) gestire progetti di educativa domiciliare, contestuale e	
	di riabilitazione a favore di minori e adulti con disabilità,	
	finalizzati anche a favorire una maggior inclusione nella comunità di appartenenza	
	e) attivare e collaborare in progetti di sostegno, sollievo e	
	cura anche nel "dopo di noi", valorizzando l'apporto del volontariato	
	f) promuovere, organizzare e gestire attività di trasporto	
	sociale e accompagnamento a favore delle persone con disabilità	
	g) gestire progetti di inclusione sociale in contesti lavorativi a favore di persone non collocabili, anche temporaneamente, in attività lavorative	
	h) organizzare iniziative alternative al ricovero e all'istituzionalizzazione attraverso la collaborazione con reti familiari e informali e l'attivazione di contesti di cura inclusivi e integrati nel territorio, come ad esempio i soggiorni educativi e riabilitativi, anche in collaborazione con i servizi pubblici	
	i) promuovere la creazione di gruppi di auto mutuo aiuto e, in generale, di spazi di ascolto, supporto e consulenza ri-	

	volti alle famiglie con difficoltà e ad altre famiglie e vo-	
	lontari, con il coinvolgimento attivo della comunità locale	
	j) organizzare occasioni di incontro e attività ricreative,	
	educative e culturali usufruendo anche delle iniziative pre-	
	senti nella comunità	
	k) organizzare corsi di formazione, aggiornamento e sensibi-	
	lizzazione a favore delle persone disabili e loro familiari,	
	degli operatori e dei volontari attivi	
	l) predisporre e realizzare progetti di studio e di ricerca	
	sull'utilizzo di strumenti, metodologie e modelli attuali e/o	
	innovativi con l'obiettivo di sostenere le famiglie e le per-	
	sone con disabilità nell'individuazione di ausili e azioni	
	che permettano il maggior grado di autonomia e la massima	
	partecipazione possibile	
	m) contribuire a finanziare, laddove possibile, l'acquisto di	
	attrezzature, macchinari e altri strumenti indispensabili	
	all'assistenza e alla terapia delle persone con disabilità,	
	oltre che di altro materiale che possa migliorare i servizi e	
	le attività delle strutture sanitarie	
	n) promuovere e organizzare eventi e iniziative di carattere	
	culturale, formativo e informativo quali, ad esempio, corsi,	
	laboratori, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, in re-	
	lazione alle finalità istituzionali	
	o) curare la redazione di articoli, periodici, riviste, docu-	
	menti e altre pubblicazioni e opere letterarie, anche in for-	

	mato elettronico e a carattere multimediale, al fine di in-	
	formare in merito alle finalità istituzionali e all'attività	
	dell'Associazione	
	p) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata	
	in questo elenco ma comunque collegata con quelle precedenti,	
	purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a per-	
	seguirne il raggiungimento.	
	2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo	
	settore, anche attività diverse da quelle di interesse gene-	
	rale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e	
	siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal pre-	
	detto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.	
	3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte	
	pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività	
	di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei	
	limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei	
	successivi decreti attuativi dello stesso.	
	La raccolta di fondi, donazioni e contributi sia dai propri	
	associati che da enti e singoli cittadini è finalizzata a ga-	
	rantire la continuità degli interventi e a costituire un pa-	
	trimonio permanente e flessibile in grado di rispondere alle	
	necessità assistenziali delle persone che lo richiedano, con	
	priorità per minori, giovani e adulti con patologie gravemen-	
	te invalidanti e disabilità.	
	TITOLO II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO	

ART. 4

NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 5

I SOCI

1. Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato.

2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

3. Sono soci fondatori dell'Associazione i firmatari dell'atto costitutivo.

4. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.

5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

6. Sono soci onorari coloro che abbiano ottenuto tale titolo dall'Assemblea per particolari benemerienze nei confronti dell'Associazione e delle sue finalità.

ART. 6

PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordina-

ria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto per le elezioni delle cariche sociali, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo
- b) presentare agli organi sociali proposte e osservazioni riguardanti la gestione dell'Associazione
- c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e parteciparvi
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa

	di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il	
	termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa	
	di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla	
	presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo	
	e) essere eventualmente rimborsati delle spese effettivamente	
	sostenute per l'attività prestata, secondo i limiti stabiliti	
	dal Consiglio Direttivo.	
	2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin	
	dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati,	
	sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento	
	della quota associativa.	
	3. Gli associati hanno il dovere di:	
	a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle fina-	
	lità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rap-	
	porti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali	
	b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali	
	c) cooperare al raggiungimento dei fini sociali e astenersi	
	da ogni attività che sia in contrasto con questi e con l'in-	
	teresse dell'Associazione	
	d) versare la quota associativa nella misura e nei termini	
	fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.	
	4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili,	
	ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono	
	rivalutabili.	

ART. 8

CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni

momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta

al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere

dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno

3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso e, in caso

contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista,

entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio so-

ciale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti

gli associati entro un termine congruo per poter provvedere

al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova

domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statu-

to.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione

per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regola-

mentari o delle deliberazioni degli organi sociali

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di

una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio

Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto

all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - NORME SUL VOLONTARIATO

ART. 9

DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nemmeno indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 10

DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente con cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, e-

sclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

ART. 11

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci

b) il Consiglio Direttivo

c) l'organo di controllo

d) il Collegio dei Probiviri.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.12

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE, MODALITA' DI CON-

VOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere inoltre convocata:

a) dal Consiglio direttivo ogni qual volta esso ne riconosca la necessità

b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati, con l'indicazione dei contenuti da trattare.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in luogo facilmente raggiungibile con i comuni mezzi di trasporto. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano i-

	dentificati e sia loro consentito di seguire la discussione	
	in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trat-	
	tazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla vo-	
	tazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si	
	trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario	
	della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizio-	
	ne del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunio-	
	ne venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiara-	
	ta sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le	
	decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.	
	5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati	
	tramite lettera ordinaria o email almeno 8 (otto) giorni pri-	
	ma della data della riunione. L'avviso deve indicare il luo-	
	go, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazio-	
	ne, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza	
	di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (venti-	
	quattro) ore dopo la prima convocazione.	
	6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta	
	dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal	
	Vicepresidente. In assenza di ambedue, o quando la maggioran-	
	za dei soci presenti lo richieda, l'Assemblea, a maggioranza,	
	elegge fra i soci chi debba presiederla.	
	7. L'Assemblea designa altresì il Segretario e due scrutato-	
	ri. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal ver-	
	bale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai due	

scrutatori.

8. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 13

ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. E' compito dell'Assemblea ordinaria:

a) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del

Consiglio Direttivo

b) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo

c) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri

d) approvare i programmi sociali predisposti dal Consiglio

Direttivo

e) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consi-

glio Direttivo

f) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal

Consiglio Direttivo

g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di

adesione e di esclusione dall'Associazione

h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto

e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo

per il funzionamento dell'Associazione

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli orga-

ni sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo setto-

re, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti

	j) deliberare sulla compravendita di immobili e/o trasferimento dei diritti reali e degli eventuali affitti	
	k) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti.	
	2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.	
	Essa delibera a maggioranza dei votanti presenti, sia in prima che in seconda convocazione, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge.	
	ART. 14	
	ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM	
	1. E' compito dell'Assemblea straordinaria:	
	a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto	
	b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.	
	2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre/quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di al-	

meno 1/5 (un quinto) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) degli associati.

4. Nelle Assemblee straordinarie può fungere da Segretario un notaio.

ART. 15

L'ASSEMBLEA DEI SOCI: REGOLE DI VOTO

1. Ogni socio ha diritto a un solo voto.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea. Il socio che per giustificato motivo è impedito a intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta. Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti. Non possono essere delegati i rappresentanti del Consiglio Direttivo.

E' ammessa una sola delega per associato.

3. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

4. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore,

in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

5. Per le votazioni si procede di regola con voto palese per alzata di mano, con prova e controprova. Quando almeno 1/10 (un decimo) dei soci presenti lo richieda, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Per le elezioni delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea approvi, a maggioranza dei presenti di procedere per voto palese.

6. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ART. 16

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, a maggioranza relativa di voti. Esso è composto da un numero di membri che può variare da tre a nove, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade

dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 17

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri o l'organo di controllo.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 2 (due) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è

	presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.	
	Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza	
	dei suoi membri e a maggioranza dei voti. Non sono ammesse	
	deleghe.	
	5. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei ca-	
	si di votazioni riguardanti le persone, dove si procede me-	
	diante il voto a scrutinio segreto.	
	6. Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal	
	Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.	
	Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle de-	
	liberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede	
	dell'Associazione.	
	7. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa inoltre,	
	senza diritto di voto, un operatore qualificato avente il	
	ruolo di coordinatore delle attività associative.	
	ART. 18	
	COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazio-	
	ne. Esso può compiere in genere tutti gli atti e le operazio-	
	ni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta ecce-	
	zione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge o	
	dello statuto, siano espressamente riservate all'Assemblea.	
	2. In particolare, ha il compito di:	
	a) nominare il Presidente e il Vicepresidente	

dell'Associazione

b) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare

c) deliberare la convocazione dell'Assemblea

d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati

e) eseguire le delibere assembleari

f) formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

g) predisporre i programmi sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

h) redigere il bilancio annuale di esercizio e la relazione dello stesso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

i) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

j) redigere la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

k) decidere in merito ai rapporti di lavoro con il personale dipendente, oltre che con collaboratori e consulenti esterni, fissandone le retribuzioni e le mansioni

l) predisporre progetti per l'attività di formazione e di aggiornamento rientrante fra gli scopi dall'Associazione

m) conferire procure sia generali che speciali

n) provvedere alla sicurezza dei crediti e al loro sollecito

	incasso	
	o) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente	
	p) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione	
	q) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale	
	r) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni	
	s) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.	
	3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.	
	4. L'operatore qualificato chiamato a svolgere il ruolo di coordinatore ha il compito di provvedere al buon funzionamento dell'attività dell'Associazione, garantendo l'adeguatezza degli approcci metodologici da attuarsi; inoltre cura e coordina i rapporti con il gruppo degli operatori e dei volontari, relaziona ai componenti del Consiglio Direttivo rispetto all'andamento, ai problemi e alle necessità emerse nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità riguardanti il programma dell'Associazione.	

ART. 19

IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo Statuto. In particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi. La firma del Presidente, apposta sotto la ragione sociale, scritta o stampata, impegna validamente l'Associazione di fronte ai terzi senza necessità di ulteriori formalità

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte

	del Consiglio Direttivo	
	d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.	
	6. In caso di impossibilità del Presidente a svolgere i suoi compiti, o di assenza dello stesso, il Vice presidente lo sostituisce a tutti gli effetti. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.	
	ART. 20	
	CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	1. La carica di Consigliere si perde per:	
	a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo	
	b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione	
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto	
	d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.	
	2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico	

co per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà a una nuova elezione.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 21

L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUN-

ZIONAMENTO

1. L'organo di controllo è composto da tre membri nominati

dall'Assemblea anche tra i non associati.

2. Almeno un membro dell'organo di controllo deve essere

scelto tra i revisori legali iscritti all'apposito registro.

3. L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e i

suoi componenti possono essere rieletti.

4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

5. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verba-

le, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adu-

nanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella

sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più

membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima

della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione de-

gli stessi tramite una nuova elezione da parte

dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica

l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed

esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'As-

sociazione.

ART. 22

COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. E' compito dell'organo di controllo:

	a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione	
	b) controllare l'andamento organizzativo e amministrativo dell'Associazione esaminando il bilancio ed effettuando ispezioni periodiche relative alle scritture contabili e riferire all'Assemblea eventuali osservazioni rispetto al suo intervento	
	c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore	
	d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio	
	e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.	
	2. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti.	
	3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai	

Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 23

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci.

2. I Probiviri durano in carica tre anni.

3. Il Collegio dei Probiviri può essere consultato al fine di facilitare la risoluzione delle controversie che possono sorgere fra i soci e l'Associazione o gli organi di essa circa l'interpretazione e l'applicazione dello statuto e delle deliberazioni sociali.

ART. 24

RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde soltanto l'ente con il proprio patrimonio.

2. Il Presidente, i Consiglieri, i direttori generali e i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO V - I LIBRI SOCIALI

ART. 25

LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO VI - NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BI-

LANCIO D'ESERCIZIO

ART. 26

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica, secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione

b) da beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci

	c) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo	
	27	
	d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze	
	di bilancio.	
	2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svol-	
	gimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo per-	
	seguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale.	
	3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri	
	e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di	
	recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale	
	del rapporto associativo.	
	ART. 27	
	RISORSE ECONOMICHE	
	1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo fun-	
	zionamento e per lo svolgimento della propria attività da:	
	a) contributi ordinari e straordinari dei soci	
	b) contributi privati	
	c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche	
	finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e docu-	
	mentate attività o progetti	
	d) donazioni e lasciti testamentari	
	e) rendite patrimoniali derivanti da beni immobili registrati	

e non registrati, in comodato o acquistati

f) attività di raccolta fondi

g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni

h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore

i) contributi di organismi internazionali

l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. I contributi ordinari dagli associati sono costituiti dalla quota di prima iscrizione e dalla quota annuale stabilite dall'Assemblea. I contributi straordinari possono essere elargiti dai soci o da altre persone fisiche e giuridiche. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti".

3. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

ART. 28

BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ciascun esercizio viene compilato, secondo le norme di legge e i criteri di una buona e corretta ammini-

	strazione, il bilancio annuale formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
	3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.	
	TITOLO VII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	ART. 29	
	SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.	
	2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.	

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 30

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, assume la denominazione di organo di controllo, ed esercita le funzioni per lo stesso previste dall'art. 22 del presente Statuto.

ART. 31

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Tione di Trento, li trenta ottobre duemiladiciannove.

f.to Fabio Bazzoli

f.to Dott. Paolo Franceschetti - Notaio L.S.